

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - RIAPPROVAZIONE CONSEGUENTE ALLE MODIFICHE NORMATIVE.

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Banchio Sergio - Sindaco	Sì
2. Bollati Elena - Vice Sindaco	Sì
3. Garabello Mariella - Assessore	Sì
4. Lombardo Claudio - Assessore	Sì
5. Marchisio Giorgio - Consigliere	Sì
6. Cortassa Carlo - Assessore	Sì
7. Notario Luisa Margherita - Consigliere	Sì
8. Cerutti Massimiliano - Consigliere	Sì
9. Giardina Fausto - Consigliere	Sì
10. De Santis Raffaele - Consigliere	Sì
11. Pappalardo Concetta - Consigliere	Sì
12. Batti Federica - Consigliere	No (g)
13. Rivaira Alessandro - Consigliere	No (g)
Totale Presenti: 11	
Totale Assenti: 2	

Assiste all'adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Banchio Sergio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Riapprovazione conseguente alle modifiche normative.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'Imposta Comunale Unica (IUC), costituita da tre componenti:
 - IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), che è la componente riferita ai servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
 - con DCC n. 10 del 30.04.2014 il Consiglio Comunale allora in carica licenziò il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, successivamente modificato ed integrato con le DD.CC. n 57 del 27.11.2014 e n. 17 del 06.07.2015;
- la Legge di stabilità per il 2016, L 28/12/2015 n°208, ha apportato numerose modifiche alla disciplina della IUC nelle sue tre componenti, confermando comunque l'applicabilità di detta imposta anche per il 2016, come di seguito sintetizzato:
 - 1) Per quanto concerne l'IMU (Imposta Municipale Propria) sono state introdotte alcune novità da recepire obbligatoriamente così come di seguito riportato:
 - a) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1 comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/fili) che utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile di tipo residenziale in Italia ed entrambi i soggetti risiedano nello stesso comune ove è situato l'immobile in oggetto; il beneficio spetta altresì nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A1/A8/A9;
 - b) Per quanto concerne l'esenzione IMU di cui all'art. 7 co. 1 lett. h) del D.Lgs. 504/1992 relativa ai terreni agricoli tornano ad applicarsi i parametri di cui alla circolare n. 9/1993 con conseguente superamento di quelli fissati dal D.L. 4/2015. Pertanto dal 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ubicati nel territorio dei comuni interamente delimitati come montani o di collina di cui alla citata circolare n. 9/1993 o nella zona individuata come montana o di collina dei comuni parzialmente delimitati;

Sono in ogni caso esenti dall'IMU i terreni:

- Posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - Viene pertanto abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) in quanto questa fattispecie è completamente esclusa dall'IMU in virtù della Legge di stabilità 2016;
 - Viene ristabilito il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli non posseduti da CD e IAP;
- c) Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1 co. 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9/12/1998 N. 431 l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. Laddove il Comune abbia deliberato un'aliquota agevolata, tale agevolazione si cumula alla riduzione del 25% prevista per legge.
- d) A decorrere dall'1.1.2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, viene effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché dagli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Sono esclusi da tale stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali nello specifico processo produttivo.

A decorrere dall'1.01.2016, pertanto, gli intestati catastali possono procedere nella presentazione degli atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale con la precisazione che gli atti di aggiornamento entro il 15.06.2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1 gennaio 2016;

- 2) Per quanto riguarda la TASI, sempre la Legge di stabilità 2016 ha introdotto all'art. 1 comma 14 lettera a) l'esenzione dalla TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9;
- la lettera b) del medesimo articolo riguarda il presupposto impositivo della TASI che è rappresentato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale mentre restano imponibili le abitazioni di lusso (A/1 - A/8 e A/9). Tale lettera costituisce norma di raccordo e di coordinamento con le disposizioni di cui alla L.147/2013 (Legge di stabilità 2014);
 - la lettera c) invece interviene sul comma 678 della Legge di stabilità 2014 prevedendo che l'aliquota TASI dei cosiddetti "immobili merce" sia ridotta all'1 per mille fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. Tale aliquota è suscettibile di modifica in aumento sino al 2,5 per mille o in diminuzione fino all'azzeramento con la precisazione che per il 2016 l'aliquota non potrà essere aumentata rispetto al 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dall'art.1 comma 26 della Legge di stabilità 2016;
 - l'art. 1 comma 54 della suddetta legge dispone inoltre che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n°431 la TASI, determinata alla stessa stregua dell'IMU, applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

- per quanto concerne la TARI, infine, la Legge di stabilità 2016 è intervenuta prevedendo la proroga anche per gli anni 2016 e 2017 della modalità di determinazione della TARI sulla base del cosiddetto criterio medio ordinario (calcolo basato sulle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotto per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte), rinviando al 2018 l'adozione del cosiddetto metodo normalizzato, basato sull'effettiva produzione di rifiuti;
- la TARI è stata esclusa espressamente dal blocco dei tributi di cui all'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015;

RITENUTO di dover adeguare a tali novità normative di carattere obbligatorio il vigente Regolamento per l'Imposta Unica Comunale procedendo alla sua integrale riapprovazione;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole dell'organo di revisione dott.ssa Elisa Gherlone in data 26.04.2016 ed acclarata al protocollo di questo Ente in pari data al n. 2904;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, e responsabile IUC, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

- 1) Di riapprovare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle motivazioni ivi adottate ed in esecuzione di quanto disposto dall'art. 1 comma 14 e ss.mm.ii. della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come da bozza predisposta dai competenti uffici;
- 2) Di dare atto che il citato regolamento si compone di n. 73 articoli e viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di precisare che il Regolamento testè approvato sostituisce integralmente quello licenziato con DCC n. 10 del 30.04.2014 e le successive modifiche ed integrazioni ad esso apportate con le deliberazioni nn. 57/2014 e 17/2015;
- 4) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario e Tributi per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

DOPODICHÈ, proprio al fine di ottemperare a tale obbligo, con votazione espressa in forma palese e con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, il Consiglio delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Sergio Banchio

Il Segretario Comunale

Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/05/2016 al 02/06/2016

Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi